

ANTICIPI TFR : CALMA E SANGUE FREDDO

Con la circolare 9/2013 la Direzione Generale della C.R. Asti ha "assicurato" ai dipendenti la possibilità di richiedere anticipazioni sul TFR (liquidazione) per la sottoscrizione dell'aumento di capitale in atto.

Non vogliamo darvi suggerimenti su "**cosa fare**", ma riteniamo sia compito di un' Organizzazione Sindacale assicurare alle lavoratrici ed ai lavoratori la massima informazione affinché la decisione possa essere assunta serenamente e con cognizione di causa.

Per questo motivo, qui di seguito, trovate un piccolo "**vademecum**", elaborato dalla **FISAC CGIL di Asti** e strutturato a domande/risposte che, siamo certi, potrà essere di grande utilità.

• **Che cosa è il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) ?**

Il TFR, chiamato anche **liquidazione**, o **buonuscita**, è una porzione di retribuzione erogata da parte del datore di lavoro al lavoratore dipendente, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro. In base all'articolo 2120 del Codice Civile, il TFR viene erogato in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la ragione: licenziamento individuale e collettivo, dimissioni, pensionamento.

• **Si possono chiedere anticipazioni del TFR?**

Certo che sì. Gli anticipi sul TFR sono regolati anch'essi dall'articolo 2120 del Codice Civile come modificato dalla Legge 297/1982. Le richieste di anticipo devono essere giustificate da:

- **spese sanitarie**
- **acquisto prima casa per l'interessato o per i propri figli**

e sono erogate sino ad un **massimo del 70% su quanto maturato dal momento dell'assunzione al momento della richiesta di anticipazione** .

Lo stesso Codice Civile ammette però deroghe in forma di "*condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi nazionali (ma non è il caso del contratto del Credito) o da patti individuali (ovvero accordi tra datore di lavoro e lavoratore – è questo il caso dell'anticipo TFR per sottoscrizione di aumento di capitale)*".

Insomma se il datore di lavoro è d'accordo, gli anticipi possono essere richiesti anche con causali più ampie rispetto a quelle previste dal Codice Civile.

• **Gli anticipi sul TFR sono tassati?**

Gli anticipi sulla liquidazione sono tassati. Il calcolo è estremamente elaborato e complicato, ma la media della tassazione si aggira tra il **23** ed il **25%**.

- **Utilizzare l'anticipo del TFR per comprare azioni è sicuro?**

Dipende, ovviamente, dalla fiducia che si ripone nei confronti della società di cui si acquistano azioni". In questo caso, la società coincide con il proprio datore di lavoro, quindi il grado di fiducia tende ad essere molto alto. **Dal punto di vista oggettivo, si tratta di uno spostamento da un capitale "sicuro" (il TFR con le rivalutazioni previste dalla Legge) ad un capitale "di rischio", come sono tecnicamente le azioni di una società di capitali.**

- **Come deve comportarsi chi sta versando tutto il TFR nel Fondo Pensione Complementare (Fondo Nuovo) ?**

Chi sta versando le quote del TFR nel Fondo Complementare, ed è iscritto ad esso da almeno 8 anni, può richiedere un'anticipazione al Fondo stesso per una percentuale sino al **30%** (per motivazioni generiche). Anche in questo caso l'anticipo sarà tassato mediamente del 23% (contro l'11% della tassazione sostitutiva sui rendimenti del fondo). **Occorre però tenere presente una questione non certo di poco conto.** Il TFR versato ad un Fondo Pensione Complementare perde, di fatto, la veste di vera e propria liquidazione ed entra a far parte di un "montante" (detto zainetto) che a fine vita lavorativa integrerà, sotto forma di rendita, la pensione INPS. Di conseguenza, richiedendo anticipazioni, tale montante diminuisce e, con esso, anche la rendita finale (ovvero la pensione). **Ciò è ancora più vero per le giovani generazioni che in base alle nuove normative pensionistiche, percepiranno una pensione INPS di circa il 50% scarso della loro ultima retribuzione e dovranno, quindi, fare molto affidamento sulla pensione complementare (detta secondo pilastro).**

- **E chi versa solo dal 2007 le quote del TFR nel Fondo Complementare?**

La legge 252/2005 permette di versare le quote di TFR maturate dal 01/01/2007 in Fondi Complementari. Chi sta versando tali quote nel nostro Fondo Complementare può richiedere l'anticipo del 70% sulla quota del TFR maturata sino al 2006 (con le successive rivalutazioni) al datore di lavoro con le modalità e tassazioni sopra descritte. Non può invece richiedere ancora nulla al Fondo Complementare in quanto non sono ancora trascorsi 8 anni di adesione.

- **E chi non ha fatto la scelta di versare al Fondo Complementare o tenere il TFR in Azienda?**

Le quote dal 01/01/2007 vengono versate in un Fondo istituito presso l'INPS (FONDINPS). Anche in questo caso l'interessato può richiedere l'anticipo del 70% sulla quota del TFR maturata sino al 2006 (con le successive rivalutazioni) al datore di lavoro con le modalità e tassazioni sopra descritte. In caso l'erogazione ecceda quanto di competenza del datore di lavoro, esso può rivalersi sul fondo di tesoreria di FONDINPS.

Asti, 12/02/2013

FISAC CGIL C.R. ASTI



fisacasti.it



fisac@cgilasti.it



331.6227442



fisacasti



Fisac Cgil Asti



@FisacCgilAsti